



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LA SOCIETA', FATTA A FARO IL 27 OTTOBRE 2005

Art. 21 (Convenzione Quadro)

- Denuncia a. Ciascuna Parte puo', in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. b. Tale denuncia diventera' effettiva il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Versione in vigore dal 23 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

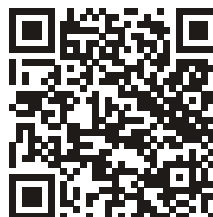
Atto	Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005
Estremi	Legge 1 ottobre 2020, n. 133
Partizione	Convenzione Quadro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-133-2020/convenzione-quadro-art-21>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it